

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1160, 2001-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE VALITUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 1987

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali
(n. 1160)

d'iniziativa dei deputati **AZZARO, BOSI, MARAMOTTI, FIANDROTTI,
GHINAMI, LA RUSSA e RUSSO Giuseppe**

(V. Stampato Camera n. 1793)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e Belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1985*

Riordinamento dei corsi di perfezionamento in discipline
musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma
(n. 2001)

d'iniziativa dei senatori **BOGGIO e MASCAGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il riordinamento dei corsi di perfezionamento in discipline musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma, che si propone all'approvazione dell'Assemblea del Senato, costituisce il risultato di una attenta ed articolata valutazione dell'intera, complessa, materia, effettuata dalla Commissione istruzione con la collaborazione del Ministero della pubblica istruzione e della presidenza della stessa Accademia. L'esame della materia è stato introdotto dalla trasmissione al Senato del disegno di legge n. 1160, di iniziativa dei deputati Azzaro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati nel gennaio del 1985. Questo disegno di legge si limitava a disciplinare la questione dello sdoppiamento dei corsi di perfezionamento nelle diverse discipline musicali, riferendo, però, impropriamente i corsi di perfezionamento in questione al Conservatorio di musica di Santa Cecilia e non all'Accademia come — invece — dispone la normativa in vigore, incorrendo probabilmente nell'equivoco per via del fatto che i docenti comandati presso l'Accademia per lo svolgimento dei corsi debbono essere professori di ruolo del nominato Conservatorio.

Successivamente, è stato preso in considerazione dalla Commissione istruzione il disegno di legge presentato dai senatori Boggio e Mascagni, n. 2001, avente come oggetto il complessivo riordinamento dei più volte citati corsi di perfezionamento. Le due predette iniziative legislative sono state così esaminate congiuntamente e la predisposizione dell'articolato è stata deferita ad un apposito comitato ristretto il quale ha proposto alla Commissione un testo unificato, ritenuto in grado di poter soddisfare le complesse esigenze palesate dalle iniziative legislative all'esame ed approfondite nel corso della trattazione svolta in sede ristretta.

Appare utile, in primo luogo, richiamare l'intera vicenda storica inerente ai corsi di perfezionamento in discipline musicali,

concepiti con il proposito di promuovere la più elevata attività di formazione e qualificazione artistico-musicale.

Il regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, parzialmente modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 887, istituì, presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, corsi di perfezionamento di studi musicali; i corsi che venivano attivati erano limitati ad alcune materie espressamente indicate (composizione, pianoforte, violino, violoncello, musica d'insieme, arpa e direzione d'orchestra) e dovevano assumere particolare rilevanza essendo gli unici in Italia al cui termine viene rilasciato un diploma riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione. Per l'ammissione, era previsto un concorso cui potevano accedere allievi italiani e stranieri in possesso di diploma di conservatorio o titolo equipollente. All'insegnamento nei corsi potevano essere preposti unicamente i professori titolari nel Conservatorio di musica di Santa Cecilia: si teneva in considerazione, evidentemente, la realtà dell'epoca, quando il numero dei conservatori di musica era limitato ed il Conservatorio di Santa Cecilia assumeva un ruolo preminente, anche per il prestigio e la fama internazionale dei suoi insegnanti. Fu pertanto una conseguenza della situazione di quegli anni la previsione di circoscrivere la scelta dei professori tra quelli che prestavano servizio nel Conservatorio di Roma. Una scelta di questo genere non risulta, invece, adeguata alla realtà odierna, dacchè personalità prestigiose di docenti di conservatorio sono distribuite anche nelle altre istituzioni attivate nel nostro Paese.

Tenendo conto dell'evoluzione registrata negli studi musicali, nonchè del modificarsi delle condizioni oggettive, il testo che si propone all'esame dell'Assemblea prevede, all'articolo 1, che l'Accademia nazionale di Santa Cecilia istituisca corsi al termine dei quali vengono rila-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sciati diplomi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. All'articolo 2 si dispone, rispettando la piena autonomia dell'Accademia, che la determinazione delle discipline di insegnamento, il numero dei corsi, e le modalità del loro svolgimento siano deliberati direttamente dal consiglio accademico. L'articolo 3 disciplina la materia dell'insegnamento nei corsi predetti: possono essere chiamati musicisti italiani e stranieri di chiara fama e possono essere nominati (per i docenti che non siano professori di conservatorio statale di musica) assistenti proposti dai docenti medesimi. Viene, inoltre, disciplinato il meccanismo per il comando presso l'Accademia dei professori dei conservatori statali. L'articolo 4

stabilisce le condizioni per l'ammissione ai corsi e la composizione delle commissioni preposte allo svolgimento degli esami di ammissione e di diploma. L'articolo 5 autorizza l'Accademia a promuovere anche corsi di durata limitata, che contribuiranno a completare il novero delle iniziative didattiche, formative ed artistiche. Gli articoli 6 e 7 — infine — provvedono alla copertura finanziaria del provvedimento ed alla disciplina transitoria.

Si propone, pertanto, all'Assemblea, di approvare il testo proposto dalla Commissione, considerando in esso unificate le iniziative legislative nn. 1160 e 2001.

VALITUTTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

19 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2001, comunica di non avere nulla da osservare, per quanto di competenza.

PARERI DELLA 5^a COM MISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 1160

(Estensore CASTIGLIONE)

6 marzo 1985

La Commissione, esaminato il disegno n. 1160, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

sui disegni di legge nn. 1160 e 2001

(Estensore COLELLA)

18 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2001 nonché nuovamente il disegno di legge n. 1660, esprime complessivamente un parere favorevole a condizione che la decorrenza di entrambi i provvedimenti inizi dal 1987 e la clausola di copertura finanziaria venga formulata nei seguenti termini:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200

milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1987 e per il triennio 1987-1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, destinato a: "Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali".

Il Ministro del tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Riordinamento dei corsi di perfezionamento
in discipline musicali presso l'Accademia
nazionale di Santa Cecilia in Roma**

Art. 1.

1. L'Accademia nazionale di Santa Cecilia istituisce corsi di perfezionamento di studi superiori musicali. Al termine dei detti corsi, agli allievi che abbiano superato l'esame finale, saranno rilasciati diplomi di perfezionamento, firmati dal Presidente dell'Accademia e riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

1. Il numero dei predetti corsi, la determinazione delle discipline musicali oggetto di insegnamento, le modalità di svolgimento, i programmi ed ogni altra condizione sono deliberati dal Consiglio accademico e comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

1. L'Accademia nazionale di Santa Cecilia affida l'insegnamento nei corsi predetti a musicisti italiani e stranieri di chiara fama.

2. L'Accademia, quando ne ravvisi la necessità, può nominare, per singoli insegnanti, che non siano docenti di conservatorio statale di musica, assistenti proposti dagli insegnanti medesimi.

3. La durata dei corsi, in relazione alle loro caratteristiche ed alle materie di insegnamento, è di almeno due anni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. Per lo svolgimento dei corsi il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà, su richiesta dell'Accademia stessa, di conferire comandi a docenti di ruolo dei conservatori in numero non superiore a sei. I comandi anzidetti comportano il mantenimento della retribuzione a carico del Ministero della pubblica istruzione. Le corrispondenti cattedre di ruolo dei conservatori saranno ricoperte con personale non di ruolo.

5. Qualora i corsi siano affidati a musicisti diversi da quelli indicati al comma 4 e nel caso di nomina di assistenti, il relativo onere economico è posto a carico del bilancio dell'Accademia.

Art. 4.

1. Alla frequenza dei corsi predetti si accede mediante esame di ammissione al quale possono partecipare candidati italiani e stranieri in possesso del diploma di conservatorio o di titolo equipollente.

2. Le commissioni di esame di ammissione e di diploma, presiedute dal Presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia o da un suo delegato, sono composte di cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

1. È facoltà dell'Accademia di promuovere anche corsi e seminari di limitata durata, ed incontri di natura artistica e didattica con artisti italiani o stranieri di chiara fama.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 160 milioni per l'anno 1987 ed in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. I regi decreti 22 giugno 1939, n. 1076, e 15 aprile 1942, n. 564, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 887, sono abrogati.

2. I corsi di perfezionamento attivati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgersi, sino alla loro conclusione, secondo le modalità stabilite dalla normativa citata al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE n. 1160

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, come modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 887, è premesso il seguente comma:

« Il conservatorio di musica di Santa Cecilia può, ogni anno, chiedere al Ministero della pubblica istruzione lo sdoppiamento dei corsi di perfezionamento nelle diverse discipline musicali in relazione al previsto numero di diplomati in ciascuna disciplina musicale che meritino per comprovate capacità di accedere ai predetti corsi ».

All'articolo 2 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, come modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 887, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dei trasferimenti da cattedre ordinarie dei conservatori di musica a cattedre dei corsi di perfezionamento del conservatorio di Santa Cecilia di Roma, vengono valutati in modo preminente i titoli artistici relativi all'insegnamento richiesto ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, è sostituito dal seguente:

« I corsi il cui numero per ciascuna disciplina musicale è determinato in relazione al numero delle corrispondenti cattedre di perfezionamento esistenti nel conservatorio di musica di Santa Cecilia, avranno, normalmente, per oggetto gli insegnamenti: composizione, pianoforte, violino, violoncello e musica d'insieme ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 milioni per il 1985 e in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 2001

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOGGIO E MASCAGNI

Art. 1.

1. L'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma svolge corsi di perfezionamento di studi superiori musicali.

2. Il numero dei corsi, la determinazione delle discipline musicali oggetto di insegnamento, le modalità di svolgimento, i programmi ed ogni altra condizione sono deliberati dal consiglio accademico e comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. È facoltà dell'Accademia di affidare l'insegnamento dei corsi a musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica.

4. Qualora i corsi siano affidati a docenti di conservatorio, il Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dell'Accademia, ha facoltà di conferire ai docenti stessi un incarico temporaneo di servizio (comando) per la docenza nei corsi. In tal caso l'onere economico per le competenze dei docenti è a carico del Ministero della pubblica istruzione.

5. L'onere per l'utilizzazione dei docenti non appartenenti ai ruoli dei conservatori italiani scelti dall'Accademia per insegnare nei corsi è a carico dell'Accademia stessa.

6. La durata dei corsi, a seconda delle loro caratteristiche e delle materie di insegnamento, è di almeno due anni.

7. Alla frequenza dei corsi si accede mediante esame di ammissione, al quale possono partecipare i candidati italiani e stranieri in possesso del diploma di conservatorio o titolo equipollente. Le commissioni degli esami di ammissione e di diploma, presiedute dal presidente dell'Accademia o da un suo delegato, sono composte da cinque membri, di cui uno designato dal Ministero della pubblica istruzione.

8. Al termine dei corsi, agli allievi che abbiano superato l'esame finale, saranno rilasciati diplomi di compimento riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione e firmati dal presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Art. 2.

1. È facoltà dell'Accademia di promuovere seminari, anche di limitata durata, ed incontri di natura artistico-didattica con artisti italiani o stranieri di particolare fama, a favore degli allievi iscritti ai corsi.

Art. 3.

1. Le norme di cui ai regi decreti 22 giugno 1939, n. 1076, e 15 aprile 1942, n. 564, e al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 887, sono abrogate.

2. I corsi di perfezionamento attualmente funzionanti continueranno a svolgersi fino al compimento del diploma da parte degli allievi iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore della presente legge.